



COMUNE DI MORRO D'ALBA

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Art. 1- FINALITA' E PRINCIPI

1. L'Amministrazione comunale intende procedere ad una riqualificazione dell'area sosta camper, al fine di potenziare e migliorare i servizi offerti all'utenza, incrementare le attività di tutti gli operatori economici e promuovere e valorizzare maggiormente il territorio, dato l'avvenuta certificazione e ingresso del Comune di Morro d'Alba all'interno del prestigioso Club dei Borghi più Belli d'Italia, circuito turistico che va a sommarsi a quello di Città del Vino e Comune Amico del Turismo itinerante.
2. L'area sosta camper possono essere gestite direttamente dal Comune o, al fine di migliorare ed aumentare i servizi offerti e garantiti alla collettività, possono essere affidati in gestione ad Associazioni del territorio, oppure a Società, Cooperative, imprese, ditte individuali o altri Enti commerciali mediante concessione.
3. L'area di sosta, situata in via degli orti, è di proprietà comunale.

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'area sosta camper oggetto del presente regolamento è riservata esclusivamente a fini turistici e non può essere utilizzata come stazionamento residenziale.
2. L'apertura dell'area sosta camper deve essere garantita obbligatoriamente dal **15 aprile al 15 novembre**. Sono comunque possibili, a discrezione del gestore, **altre aperture** nel corso dell'anno o anche **un'apertura annuale continuata**. Le aperture vanno coordinate con la programmazione degli eventi culturali e di promozione turistica stabilita dall'amministrazione. Nel periodo dal 16 Novembre al 14 aprile, l'area può essere utilizzata come rimessaggio all'aperto di camper e autocaravan previa pagamento di una somma mensile determinata dalla Giunta Municipale.
3. L'accesso è consentito ai soli camper o autocaravan o pullman turistici, con esclusione di roulotte e tende, dopo aver espletato le operazioni di registrazione presso gli esercizi commerciali convenzionati, consistenti nell'accertamento dell'identità, del numero di targa del mezzo, delle persone a bordo e del tempo di permanenza. Verrà rilasciata la chiave per la sbarra di ingresso previo versamento di un deposito cauzionale stabilito dalla Giunta Comunale che verrà restituito al momento della partenza e alla riconsegna della stessa.
4. La tariffa giornaliera in caso di allaccio alla rete elettrica è stabilita dalla Giunta comunale.
5. La sosta è consentita rigorosamente all'interno degli spazi delimitati, lasciando libero il corridoio di manovra. E' vietato l'ingresso ai camper le cui dimensioni non consentano l'effettuazione in sicurezza delle manovre e della sosta.
6. E' consentito l'uso di tendalini o verande purché non ancorate al terreno.
7. Al termine del soggiorno l'Ospite ha l'obbligo di rimuovere il proprio mezzo nonché ogni altro bene e attrezzatura di sua proprietà.
8. Il parcheggio non è custodito. Il gestore è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità in ordine a furti, danni alle cose e/o alle persone che si verificassero all'interno dell'area di parcheggio.
9. Non è consentita la sosta per un periodo consecutivo superiore ai 7 giorni, a meno che non autorizzato dal gestore, ed è assolutamente vietato occupare uno spazio eccedente al proprio posteggio.

10. Negli orari notturni sono proibiti rumori che possano disturbare il riposo degli ospiti. Il gestore ha diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il Regolamento o si comporti in modo da creare danno o disturbo.
11. E' facoltà del Comune utilizzare l'area come parcheggio in occasione di feste o manifestazioni e ogni qual volta se ne presenti la necessità.

Art. 3 – DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. E' assolutamente vietato accendere fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area di parcheggio.
2. E' vietato stendere all'esterno panni e biancheria.
3. E' vietato utilizzare gruppi elettrogeni.
4. E' severamente vietato tagliare e/o danneggiare piante, arbusti, o anche soltanto rami della vegetazione esistente, piantare chiodi, gettare acqua calda a ridosso delle stesse, immettere detersivi nel terreno, legare fili per qualsiasi uso da un capo all'altro della piazzola, spostare sassi per livellare il camper o per qualsivoglia altro uso.
5. E' fatto divieto assoluto usare l'acqua a servizio delle piazzole per lavare il camper, per usi personali (es. docce) e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio.
6. All'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di attività e/o gioco che possa arrecare danno o molestie.
7. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone.
8. E' obbligatorio tenere al guinzaglio i cani e raccogliere i loro bisogni.
9. La sosta dei veicoli è consentita solo nelle apposite piazzole ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito di altri veicoli o rendere difficoltosa le manovre di ingresso e di uscita.
10. E' altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service.
11. E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detersivi contenenti formaldeide e fosfati. E' fatto obbligo, durante la marcia, di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami. E' fatto altresì obbligo di controllare che non rimangano rifiuti antigenici dopo lo scarico, e di sciacquare in ogni caso il pozzetto e la griglia dopo ogni utilizzo.
12. Gli scarichi vanno effettuati esclusivamente nel camper-service. L'uso del camper-service è severamente vietato dalle ore 19.00 alle ore 8.00 e dalle 13.00 alle 16.00, anche per le cassette.
13. I proprietari degli autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna del camper service subito dopo l'uso.
14. I rifiuti devono essere differenziati, raccolti in appositi sacchi e depositati ben chiusi negli appositi raccoglitori ubicati nell'area.
15. I servizi situati all'interno dell'area devono essere utilizzati in modo corretto, rispettando l'ambiente e la natura al fine di evitare reclami e/o proteste dei cittadini.
16. L'uso del servizio elettrico nell'area è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo.
17. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno o il gestore dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio tecnico comunale. L'autore del danno dovrà provvedere al rimborso del danno nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente.
18. Devono essere altresì rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell'area.

19. Non è consentito l'ingresso nell'area di sosta a minorenni non accompagnati da persone adulte che ne siano legalmente responsabili.
20. E' vietato mantenere acceso il motore del camper durante lo stazionamento in piazzola.

Art. 4 – CRITERI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. L'eventuale affidamento in gestione dell'area sosta camper deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
2. La gestione può essere affidata ad Associazioni senza fine di lucro.
3. La gestione può essere altresì affidata a Società, Cooperative, imprese, ditte individuali o altri Enti commerciali.
4. L'attività di gestione dell'area sosta camper, da chiunque effettuata, deve essere improntata ai seguenti principi:
 - efficienza delle strutture da garantire anche attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - legalità da assicurare attraverso un'attività di controllo e di vigilanza volta a verificare il rispetto da parte dell'utenza delle norme del presente regolamento e di tutte le altre norme di sicurezza e convivenza civile;
 - trasparenza ed imparzialità da assicurare attraverso il rispetto dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento;
 - adeguatezza e congruità delle tariffe che, sia pure coprendo i costi di investimento, gestione e manutenzione, garantiscano l'effettiva accessibilità ai servizi offerti.
5. L'Associazione o ditta affidataria dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa al fine di tenere indenne l'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo e per qualsiasi tipo di danno che possa derivare a cose, animali e persone sull'area gestita.
6. In caso di affidamento in gestione dell'area sosta camper a terzi, lo schema di concessione ed il relativo bando di gara saranno approvati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 5 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' IN CASO DI GESTIONE DI TERZI.

1. Il comune di Morro d'Alba non risponde di nessuna perdita o danno subito dai veicoli in sosta o dalle cose di proprietà o comunque detenute dagli ospiti dell'area.
2. L'Ente non risponde, altresì, di alcun danno subito dalle persone che, a qualsiasi titolo si trovano nell'area.
3. L'amministrazione si intende in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti degli assegnatari dei posteggi.

Art. 6 – DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi verranno stabiliti con delibera di Giunta comunale, sentito l'eventuale gestore.
2. La determinazione delle tariffe dovrà tener conto dei costi di investimento, di gestione e manutenzione, in misura coerente con le condizioni di mercato e di settore. Le tariffe dipendono, pertanto, dal numero e dalla qualità dei servizi offerti.

3. Nella determinazione delle tariffe si deve tener conto dei seguenti criteri:
 - la tariffa deve assicurare la copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, degli investimenti, degli ammortamenti tecnici e finanziari;
 - le tariffe sono differenziate sulla base del tipo di servizio richiesto ed offerto.
4. Le tariffe dovranno essere esposte presso la reception e/o in altre zone dell'area e pubblicizzate sul sito del Comune e/o dell'Associazione/Società che eventualmente gestisce l'area.

Art. 7 - SANZIONI

1. *La violazione del presente regolamento da parte del gestore comporta la risoluzione del contratto di concessione eventualmente in corso, secondo le norme della convenzione medesima.*
2. *La violazione delle norme del presente regolamento da parte dell'utenza può comportare l'allontanamento dall'area di parcheggio del trasgressore e la relativa segnalazione alle pubbliche autorità, nel caso in cui l'inosservanza possa aver recato un reale danno materiale o costituito un reato.*
3. Si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti locali.

Art. 8- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 gg. di pubblicazione all'albo da effettuarsi successivamente all'eseguibilità della deliberazione di approvazione del presente regolamento, così come previsto dall'art. 68 comma 2 dello Statuto comunale.
2. Per tutto quanto non previsto e non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la normativa nazionale e regionale vigente in materia.